

Codice A1802B

D.D. 24 dicembre 2025, n. 2764

R.D. 1175/1933, D.P.R. 327/2001, D.Lgs 330/2004, l.r. 3/2023, Linee Guida Nazionali adottate con Decreto MITE 20.10.2022. Domanda di "Autorizzazione unica regionale a costruire, esercire e modificare la rete e l'impianto di distribuzione di energia elettrica e delle opere indispensabili alle stesse, alla tensione di 220 KV", ad istanza della Società REBA PROJECTS - SRL SOCIETA' BENEFIT, localizzata nel Comune di..



ATTO DD 2764/A1802B/2025

DEL 24/12/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1802B - Infrastrutture e pronto intervento

OGGETTO: R.D. 1175/1933, D.P.R. 327/2001, D.Lgs 330/2004, l.r. 3/2023, Linee Guida Nazionali adottate con Decreto MITE 20.10.2022. Domanda di “Autorizzazione unica regionale a costruire, esercire e modificare la rete e l'impianto di distribuzione di energia elettrica e delle opere indispensabili alle stesse, alla tensione di 220 KV”, ad istanza della Società REBA PROJECTS – SRL SOCIETA' BENEFIT, localizzata nel Comune di Torino (TO).

Conclusione della Conferenza dei Servizi decisoria svoltasi ai sensi degli artt. 7, 14 c. 2 e 14-bis legge 241/90 e s.m.i. in forma semplificata e in modalità asincrona.

In data 14.07.2025, ns. prot. n. 31464 del 15.07.2025, la Società REBA PROJECTS – SRL SOCIETA' BENEFIT, con sede in Rovereto, Prov. TN C.so Bettini n. 58, iscritta al registro delle imprese Trento, in persona del consigliere delegato Dott. Vincenzo Pace della Società privata di gestione del servizio elettrico richiesto REBA PROJECTS – SRL, ha presentato domanda, con allegati gli elaborati progettuali in formato digitale, ai sensi dell'art. 60 l.r. n. 3/2023 e delle LL. GG. Naz.li di cui al Decreto MITE 20.10.2022 di “Autorizzazione unica regionale a costruire, esercire e modificare la rete e l'impianto di distribuzione di energia elettrica e delle opere indispensabili alle stesse, alla tensione di 220 KV”, localizzata nel Comune di Torino (TO).

L'impianto in esame risulta composto da:

- n. 1 cavidotto interrato in AT, realizzato da n. 2 linee in cavo ad alta tensione (220 kV) con posa interrata, nella configurazione “1+1” (una linea in esercizio ed una in riserva), del tipo XLPE 220 kV, tipo ARE4H5E 1x1600 mm².

Il tracciato di circa 900 metri parte dalla Stazione Elettrica di proprietà Terna SpA, ubicata in Corso Appio Claudio in Torino, percorre un'area adibita a parco fino all'intersezione con Corso Regina Margherita, circa all'altezza del numero civico 334, per poi proseguire, nel suo ultimo tratto, in un'area adibita a verde lungo la sponda destra della Dora Riparia, l'area del parco “Berta” e l'area dell'ex Laminatoio Bonafous, quest'ultima di proprietà della società REBA PROJECTS – SRL SOCIETA' BENEFIT, da connettere con la futura cabina utente da realizzare al suo interno, come

descritto in atti.

Il proponente dichiara altresì che l'impianto *de quo*, verrà realizzato ed esercito nel rispetto della normativa tecnica vigente, compresa quella relativa ai limiti di esposizione dai campi elettromagnetici. In particolare, secondo quanto previsto dal DM 29 maggio 2008 e s.m.i.

La zona nella quale insisterà l'infrastruttura in oggetto risulta sottoposta a vincoli (PRG Città di Torino Tav7 foglio 04b e 08b - Fascia di rispetto stradale; PRG Città di Torino Tav7bis foglio 04b e 08b - Fascia di rispetto fluviale).

Il progetto in oggetto è escluso dal procedimento di valutazione di Impatto ambientale ai sensi dall'applicazione della L.R. 13/2023 e s.m.i..

L'infrastruttura in progetto risulta indispensabile per l'alimentazione del futuro data center, situato in Corso Regina Margherita snc, in posizione attigua e posteriore all'ex stabilimento industriale della Thysekrupp nell'impianto denominato "Bonafous".

Con la presente si comunica l'avvenuto deposito degli elaborati e l'avvio del procedimento nel rispetto dell'articolo 7 della l. n. 241/90 e s.m.i..

Considerato che la domanda in esame non risulta complessa, si seguirà la procedura della Conferenza dei Servizi semplificata ed in modalità asincrona, per cui la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione di pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi dalle Amministrazioni e dagli enti in indirizzo.

Per l'infrastruttura in oggetto, la Società ha richiesto la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza e inamovibilità delle aree coinvolte, ai fini dell'asservimento coattivo (servitù di elettrodotto) dei beni occorrenti; trattasi di aree demaniali site nel Parco della Pellerina (individuato al N.C.T. al Foglio 1158, particelle nn.: 146-148-180-5-6-7 e strada comunale; Fl. 1120 part. 206; Fl. 1121 part. 113) che risultano di proprietà comunale- ovvero la Città di Torino, coinvolta anche nel rispetto dell'art. 52-*quater* del D.P.R. 327/2001, ancorché giovi precisare come la società richiedente REBA PROJECTS – SRL SOCIETA' BENEFIT, abbia riferito la volontà di procedere con apposite convenzioni da porre in essere con gli uffici competenti del Comune di Torino- per consentire la presentazione, nei termini di legge, di eventuali osservazioni, informazioni o contributi.

A seguito della verifica dei requisiti tecnico-amministrativi, necessari per la procedibilità e l'ammissibilità dell'istanza, è stata pubblicata, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n.31 del 31.07.2025, la Comunicazione prot. n. 32963 del 23.07.2025 di avvenuto deposito di copia informatica degli elaborati progettuali e avviso di avvio del procedimento, con contestuale indizione della Conferenza dei Servizi Decisoria, da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona, ai sensi degli artt. 7, 14 c. 2 e 14-bis legge n. 241/90 e s.m.i..

Gli Enti interessati, coinvolti nel procedimento, hanno trasmesso richieste di integrazioni, oltre a pareri, nulla osta e contributi che vengono riportati di seguito:

- Nota favorevole di **SNAM SpA** prot. EAM105316 del 18/09/2025 che riporta quanto segue:

"Con riferimento alla Vs. pari oggetto inviata tramite posta certificata il giorno 23/07/2025, limitatamente all'area citata, SNAM S.P.A. (Ente gestore di Reti Gasdotti Regionali e Nazionali destinate all'attività di trasporto del gas naturale dichiarata – ai sensi del D.Lgs. 23 maggio 2000 N.164 – attività di Interesse Pubblico) con la presente comunica che, i Vs. lavori, non interferiscono metanodotti di propria competenza, e pertanto non presenzierà alla seduta in forma telematica da Voi convocata per il giorno 20/11/2025.

Ad ogni buon fine, in considerazione della peculiare attività svolta dalla scrivente Società, inerente il trasporto del gas naturale ad alta pressione, è necessario, qualora venissero apportate modifiche o varianti al progetto analizzato, che la scrivente Società venga nuovamente interessata affinché possa valutare eventuali interferenze del nuovo progetto con i propri impianti in esercizio.

Con l'occasione, si rammenta quanto riportato nel D.M. 17 Aprile 2008 del Ministero dello Sviluppo Economico recante "Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8", ovvero al punto 1.5 "Gestione della sicurezza del sistema di trasporto", il quale prevede che gli Enti locali preposti alla gestione del territorio debbano tenere in debito conto la presenza e l'ubicazione delle condotte di trasporto di gas naturale nella predisposizione e/o nella variazione dei propri strumenti urbanistici e prescrivere il rispetto della citata normativa tecnica di sicurezza in occasione del rilascio di autorizzazioni, concessioni e nulla osta.

Infine, si evidenzia che il Centro Snam di Carmagnola (..) resta comunque a disposizione per qualsiasi chiarimento e/o occorrenza".

- Contributo di **ARPA Piemonte** (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale) relativo ai campi elettromagnetici di cui alla nota prot. n. A4A9D7E/69850 del 06.08.2025, con cui:

"Si riportano di seguito le osservazioni relative alle emissioni di campo magnetico delle opere in progetto.

L'intervento prevede la realizzazione di due collegamenti in cavo interrato a 220kV tra la SE di Terna di Corso Appio Claudio e la cabina utente che verrà realizzata all'interno dell'area di proprietà del proponente".

Il proponente ha effettuato una stima delle Distanze di Prima Approssimazione ai sensi del DM 29/05/2008. Tali valutazioni sono state però effettuate senza considerare l'affiancamento tra le due linee, previste in trincee distinte ad una distanza di 3m l'una dall'altra.

Lo scrivente Dipartimento ha pertanto effettuato ulteriori valutazioni sulla base dei dati tecnici delle sorgenti forniti. Per quanto riguarda le buche giunti, che sono la sorgente a maggiore impatto in termini di campo magnetico emesso, risulta una DPA di circa 10m dall'asse di ciascuna linea, con un valore massimo di campo magnetico al suolo sopra le buche giunti stesse dell'ordine dei 60-70µT (cioè al di sotto del limite fissato dal DPCM 08/07/2003). Per quanto concerne invece le tratte con posa a trifoglio, il risultato del calcolo della DPA è confrontabile a quello fornito dal proponente.

Il tracciato in progetto è tale da non interessare nessuna area con installazioni che prevedano permanenza di persone oltre le 4 ore giornaliere.

Viste le valutazioni effettuate, non si ravvisano criticità relative all'esposizione ai campi magnetici della popolazione. ..."

- Parere favorevole reso con Nota prot. n. 15589/2025 del 05.08.2025 del **Comune di Torino** DIPARTIMENTO AMBIENTE, GRANDI OPERE, INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ di Torino, DIVISIONE INFRASTRUTTURE - **SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI**:

"In riscontro alla richiesta di parere (...) si esprime, per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE**.

Nello specifico, dal punto di vista tecnico, si rileva che il tracciato proposto non insiste sul suolo pubblico e pertanto non ne comporta modificazioni o possibili interferenze con altre attività svolte su di esso. L'unico tratto in cui si prevede un passaggio sotto corso Regina Margherita, le considerevoli profondità ipotizzate e le tecniche di lavoro in sotterraneo, nonché la presenza di buche di arrivo e partenza posizionate a debita distanza dal piano stradale, confermano la valutazione favorevole del progetto per le motivazioni anzidette.

Dal punto di vista edilizio, l'All. A - Punto 29 del Reg. Com. 395, per la posa del cavidotto elettrico in AT, prevede il rilascio di concessione di occupazione suolo pubblico. Per tale ragione pare opportuno trasmettere l'istanza anche all'Area Tributi (..), per i provvedimenti di competenza.

-Richiesta di integrazioni del Comune di Torino, Dipartimento Ambiente, Grandi Opere- Servizio Verde e Parchi - C.A.V. - Commissione Aree Verdi, prot. n. 3454 del 04.08.2025:

"...Esaminata la documentazione progettuale trasmessa quale allegato alla sopra specificata nota.

Dato atto che la nota di avvio di procedimento è stata indirizzata ad alcuni uffici della Città di Torino quali la Polizia Locale, il Patrimonio e lo scrivente, e non ad altri uffici i quali potrebbero essere soggetti coinvolti per competenza; con nota prot. n. 3388 del 30.07.2025 il Servizio scrivente ha trasmesso la documentazione in argomento alle Divisioni e Servizi della Città, ritenute competenti all'espressione di parere quali la Divisione Qualità Ambiente, Ponti, Vie d'Acque e Infrastrutture; in ogni caso si rimanda al Responsabile del Procedimento la verifica dei pareri ed autorizzazioni comunali da acquisire.

Richiamati i principi generali a cui tutti gli interventi sul verde pubblico e privato devono uniformarsi, ottemperando in tal senso ai disposti contenuti nel vigente "Regolamento del Verde Pubblico e Privato della Città di Torino" (n. 317), si comunica che per l'espressione del parere di competenza, la documentazione progettuale presentata deve essere integrata con quanto di seguito riportato.

Si fa presente che la **documentazione trasmessa** risulta parziale rispetto a quanto riportato nel documento denominato "Elenco elaborati", in particolare non si trova riscontro degli elaborati che sottendono al paragrafo "Infrastrutture".

Si richiede, pertanto, la presentazione di **elaborati grafici progettuali**, in adeguata scala grafica, riportanti il percorso della rete e impianto di distribuzione in argomento, con l'indicazione, a seguito rilievo topografico, degli ambiti e dei manufatti interessati o limitrofi (con l'indicazione delle distanze dagli stessi) anche in riferimento alle differenti quote altimetriche. Dovranno, inoltre, essere specificate e rappresentate le opere necessarie al **ripristino** dei tratti di sedime oggetto di scavo, specificandone, anche attraverso particolari costruttivi, la soluzione stratigrafica proposta in considerazione delle diverse tipologie di suolo attraversato.

Richiamati i disposti degli articoli 60 - "Distanze di impianto" e 61 - "Distanze e modalità d'impianto per nuovi impianti e sostituzioni" del richiamato Regolamento n. 31, deve essere eseguita e dimostrata la **verifica delle interferenze** delle opere in progetto con il **patrimonio arboreo** presente nell'area di interesse che dovrà essere rilevato ed indicato negli elaborati grafici progettuali specificando la tipologia e la classe di grandezza. Dovrà esserne valutata l'interferenza non solo con le opere principali, ma anche con tutti gli interventi ad esse correlate, quali, ad esempio, le attività di indagine, lo spostamento di sottoservizi e le necessarie opere relative alla cantierizzazione.

Gli elaborati di progetto dovranno, altresì, essere integrati con la verifica delle prescrizioni relative all'**esecuzione di lavorazioni all'interno di aree verdi** e/o nei pressi della zona di pertinenza degli alberi contenute al Titolo II - "Norme per la difesa delle piante in aree di cantiere" - articoli dal 28 al 36 - del Regolamento n. 317.

Si evidenzia che l'area prospiciente i corsi Appio Claudio - Lecce - Regina Margherita è interessata dal progetto per la realizzazione del "**Nuovo ospedale ASL Città di Torino "Torino nord"**", il cui ambito e opere, con particolare riguardo agli allacciamenti, scarichi e sottoservizi, devono essere riportati negli elaborati progettuali al fine della verifica dell'interferenza con le opere in oggetto.

Si rammenta che il Regolamento n. 317 stabilisce che l'**abbattimento di esemplari arborei** "è consentito esclusivamente nei casi comprovati di stretta necessità", pertanto, se necessario, dovranno essere indicati tutti gli esemplari esistenti interferiti dalle opere in progetto mediante la redazione di un elaborato grafico dedicato che ne rappresenti l'esatta ubicazione, la tipologia e la classe di grandezza, corredato da documentazione fotografica e relazione specialistica che contenga, altresì, una proposta di calcolo del valore ornamentale come di seguito specificato.

Per gli abbattimenti degli esemplari arborei, si richiamano specificatamente i disposti degli articoli dal 37 al 40 del suddetto Regolamento n. 317, che prevedono la preventiva autorizzazione e il riconoscimento alla Città del valore ornamentale degli esemplari abbattuti, a titolo di compensazione ambientale per il danno arrecato. Il valore ornamentale degli individui arborei oggetto di abbattimento, calcolato secondo le metodologie espresse nel predetto regolamento e validato dai tecnici dell'Unità Operativa Alberate, potrà tradursi in interventi a cura e spese del Proponente. Si precisa che le procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'abbattimento degli

esemplari arborei, sono consultabili sulla pagina del sito internet della Città, nella sezione del Verde Pubblico, al seguente indirizzo: <http://www.comune.torino.it/verdepubblico/pratiche-autorizzative/>.

Si richiamano, inoltre, gli obiettivi e gli indirizzi contenuti nel “Piano di Resilienza Climatica” (approvato dalla Città di Torino con D.C.C. n. 2020 01683/112 del 28/07/2020) e nel “Piano Strategico dell'Infrastruttura Verde” (approvato dalla Città di Torino con D.C.C. n. 213/2022 del 22/03/2021), invitando ad adottare criteri di **progettazione resiliente** e Nature Based Solutions - NBS al fine di contrastare i principali effetti dei fenomeni atmosferici estremi (ondate di calore e allagamenti) causati dall'evoluzione climatica.

Tutto ciò premesso, con la presente si richiede integrazioni documentale sopra riportate, al fine del rilascio del parere di competenza.

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti”.

-Richiesta di integrazioni, prot. n. 7719 del 06.08.2025 Cdel **Comune di Torino** -DIPARTIMENTO AMBIENTE, GRANDI OPERE, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'- **Divisione Qualità Ambiente Servizio Qualità e Valutazioni Ambientali**:

“...A seguito dell'istruttoria della documentazione ricevuta, si richiede che, ai fini dell'espressione del parere di competenza, la documentazione progettuale presentata sia integrata, poiché la stessa risulta carente rispetto a quanto riportato nel documento denominato ‘GE-ELD-001-Elenco elaborati’. Nello specifico, si rileva la mancanza dei documenti relativi ai capitoli ‘Infrastrutture’ ed ‘Elettrico’, ai quali gli elaborati generali fanno riferimento.

Una volta ricevuta la documentazione integrativa, lo scrivente Servizio provvederà a rilasciare proprio parere, avente carattere prescrittivo in merito alle materie di acustica ed elettromagnetismo e collaborativo per le restanti tematiche ambientali, rimandando alla valutazione della Conferenza dei Servizi la decisione in merito al recepimento del contributo formulato e la relativa definizione dei tempi e delle modalità di attuazione.

A tal proposito, per quanto riguarda l'**impatto acustico** dell'intervento, nella fase di cantiere, si ricorda che, ai sensi dell'art. 17 comma 3 del ‘Regolamento Comunale per la Tutela dall'Inquinamento Acustico’, le attività di cantiere, per le quali sia previsto il rispetto dei valori limite per le sorgenti sonore, non necessitano di alcuna specifica autorizzazione ai sensi del summenzionato Regolamento. In caso, invece, di superamento dei valori limite per le sorgenti sonore, l'impresa esecutrice dei lavori dovrà presentare apposita autorizzazione in deroga al rumore secondo le modalità consultabili sul sito InformAmbiente della Città di Torino all'indirizzo internet http://www.comune.torino.it/ambiente/rumore/acust_cantieri/index.shtml.

Per quanto riguarda, invece, la fase di esercizio, si richiede che venga predisposta, da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale, una Relazione di Compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica della Città di Torino e, qualora l'intervento prevedesse la realizzazione di nuovi impianti potenzialmente rumorosi, una Relazione di Valutazione Previsionale di Impatto Acustico.

Per quanto attiene, invece, l'**impatto elettromagnetico** dell'opera, una volta ricevuta la documentazione sopra richiesta, si informa che lo scrivente Servizio provvederà a trasmetterla ad ARPA Piemonte – Dipartimento Tematico Radiazioni, per il parere tecnico in merito ai contenuti della ‘Relazione sui campi elettromagnetici’ pervenuta.

Nell'ambito dell'intervento in oggetto, si propone di prestare particolare attenzione alla riduzione dell'**impatto ambientale** delle attività di cantiere.

Si suggerisce di redigere un ‘Piano Preliminare di Monitoraggio Ambientale’ al fine di prevenire e controllare le potenziali interferenze con la componente atmosferica, con la componente idrica, con il suolo e con il traffico della zona. Si segnala inoltre che, se richiesto in fase di affidamento dei lavori, dovrà essere redatto dall'Appaltatore il PAC (Piano Ambientale di Cantierizzazione).

Si ritiene inoltre importante che siano proposte delle discariche per il conferimento dei rifiuti prodotti dal cantiere (riutilizzabili o non riutilizzabili): in tal caso si suggerisce di valutare le

differenti alternative di percorso dei mezzi in riferimento al minimo impatto.

Come già evidenziato nella nota del Servizio Opere del Verde della Città (..), l'intervento in esame insiste su un'area interessata dal progetto per la realizzazione del 'Nuovo ospedale per l'ASL Città di Torino - Torino nord'; pertanto risulta necessario un coordinamento degli interventi anche sugli elaborati trasmessi".

-Parere prot. n. 37332/2025 dell'11/08/2025 del settore Rapporti con le Autonomie Locali, Elezioni e Referendum, Polizia locale e Sicurezza integrata. Espropri – usi civici “...per quanto di competenza, si rileva quanto segue:

In materia di usi civici:

- *il Comune di Torino (TO) rientra tra i comuni per i quali non è ancora stata accertata la presenza, ovvero l'assenza, di aree gravate da uso civico ai sensi della legge 1766 del 16 giugno 1927; il **Comune pertanto rientra tra quelli per i quali è necessario procedere all'accertamento demaniale ai sensi dell'art. 14 della l.r. 29/2009 al fine di individuare con certezza la localizzazione delle aree gravate da uso civico;***

- *l'art. 78 comma 1 lettera b) del D.P.R. 616/1977 prevede che “...sono attribuite ai Comuni, ai sensi dell'art. 118, primo comma, della Costituzione, le funzioni amministrative in materia di [...] vigilanza sull'amministrazione dei beni di uso civico...”;*

*le verifiche e le certificazioni circa la presenza, ovvero l'assenza, di aree gravate da uso civico, devono riguardare **tutti i terreni interessati dall'intervento, comprese le opere di connessione, le aree di cantiere e le sue servitù;***

- *in base a quanto illustrato dall'elaborato “PFTCT_002_01a – Relazione Espropri”, si rileva la mancata verifica presso gli archivi dei Comuni interessati e presso il Commissariato Usi Civici Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta circa la presenza in atti attestanti la presenza, ovvero l'assenza di aree interessate dall'intervento gravate da uso civico;*

- *l'art. 4, comma 1-bis del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 precisa che “I beni gravati da uso civico non possono essere espropriati o asserviti coattivamente se non viene pronunciato il mutamento di destinazione d'uso...”;* pertanto, qualora le opere previste dal progetto dovessero interessare terreni vincolati, l'Amministrazione comunale interessata, prima dell'inizio dei lavori, dovrà trasmettere apposita istanza alla struttura competente (che nel caso di specie risulta essere la Città metropolitana di Torino) per l'acquisizione del parere volto al rilascio della concessione amministrativa con mutamento temporaneo di destinazione d'uso, ai sensi dell'art. 6 comma 3 lettera a) e nelle modalità di cui al Titolo III del D.P.G.R. 27 giugno 2016 8/R;

- *ove sia necessario il rilascio di una concessione amministrativa su terreni gravati da uso civico che comporti il depauperamento sotto il profilo ambientale dei terreni o ne comporti il mutamento della destinazione d'uso, dovrà essere predisposto da parte del concessionario idoneo piano di ripristino ambientale contenente il cronoprogramma attuativo degli interventi previsti, stimandone il valore e allegando apposita fideiussione bancaria o altra garanzia che possa intendersi equivalente, ai sensi dell'art. 25 del D.P.G.R. 27 giugno 2016 8/R;*

- *tutti gli atti attestanti la presenza, ovvero l'assenza di aree gravate da uso civico sono reperibili presso gli archivi dei Comuni stessi, inoltre:*

- *gli atti emanati dal 1924 al 1977 sono reperibili, previo appuntamento, presso il Commissariato Usi Civici del Piemonte (...);*

- *gli atti di competenza Regionale, emanati dal 1978 e per gli anni successivi, sono reperibili previa richiesta di accesso agli atti presso questo Ufficio (...);*

- *i terreni gravati da uso civico rientrano tra i beni di interesse paesaggistico ai sensi dell'art. 142, comma 1 lettera h) del D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e le autorizzazioni e i pareri di competenza del Settore scrivente concernono unicamente la conformità con la normativa in materia di usi civici, non sostituendo in alcun modo eventuali autorizzazioni richieste dalle normative in materia paesaggistica.*

In materia espropriativa:

- il progetto di realizzazione di infrastruttura elettrica ricade su aree di proprietà del comune di Torino (TO), qualora l'Amministrazione comunale e il proponente non riuscissero/volessero firmare l'atto di servitù volontaria sarà necessario chiedere il rilascio del provvedimento di asservimento coattivo di elettrodotto inamovibile ed occupazione temporanea ai sensi del D.P.R. 327/2001;
- dopo il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale da parte di codesto Settore il proponente dovrà presentare istanza di occupazione temporanea e di asservimento coattivo di elettrodotto inamovibile ed occupazione temporanea ai sensi del D.P.R. 327/2001;
- il proponente dovrà predisporre un piano particellare comprendente le aree soggette ad occupazione temporanea ed asservimento coattivo con l'indicazione delle rispettive indennità offerte a titolo provvisorio quantificate ai sensi degli artt. 22 e 50 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. completo di planimetria catastale con legenda nella quale è evidenziata la larghezza delle fasce di asservimento/occupazione temporanea, nonché eventuali ulteriori elaborati ritenuti necessari per la stima delle indennità;
- sarà cura di questo Ufficio trasmettere al proponente, in seguito al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, i fac-simile dell'istanza e degli allegati di cui sopra;
- qualora, dalle verifiche effettuate, i terreni da occupare risultassero gravati da uso civico, questo Ufficio non potrà rilasciare il provvedimento di occupazione temporanea ex artt. 49 e 50 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. prima che l'Amministrazione comunale abbia adempiuto a quanto previsto in materia di usi civici”.

-Parere del Settore tecnico regionale – Città Metropolitana di Torino, ns prot. n. 35432 del 06.08.2025:

“.... L'opera prevista consisterà nella posa di un cavidotto interrato per un tratto di 900 metri che interesserà l'occupazione di aree demaniali con una percorrenza parallela ed un attraversamento in subalveo del fiume DORA RIPARIA, come individuabile nella documentazione allegata all'istanza dalla Società richiedente (..)

Il soggetto proponente dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi e successivamente richiedere a questo Settore Tecnico Regionale-Città Metropolitana di Torino, prima dell'inizio dei lavori, il provvedimento concessorio al fine della regolarizzazione amministrativa e fiscale della percorrenza parallela e dell'attraversamento con cavidotto del fiume DORA RIPARIA, ai sensi della L.R. n. 12/2004 e del regolamento approvato con D.P.G.R. n. 10/R del 16/12/2022 e s.m.i.”.

-Nota del **Comune di Torino- DIVISIONE PATRIMONIO** Prot. 4.80.DR/S95 6056/2025 dell'08/08/2025 con cui si “(..) comunica quanto segue.

“Riscontrando l'intenzione manifestata dalla Società proponente REBA PROJECTS SRL SOCIETA' BENEFIT di addivenire, tra l'altro, alla costituzione convenzionale della servitù di elettrodotto nel sottosuolo delle aree di proprietà della Città descritte a C.T. al foglio 1158, particelle 146, 148, 180, 5,6, 7; al foglio 1120, particella 206 ed al foglio 1121, particella 113, gli Uffici scriventi comunicano che provvederanno all'avvio del relativo procedimento teso alla costituzione della servitù di cui trattasi, precisando sin d'ora che, ove l'esito dell'istruttoria fosse positivo:

- la formalizzazione dell'atto sarà in ogni caso subordinata all'approvazione del relativo provvedimento deliberativo da parte del competente Organo Consiliare;
- il diritto sarà costituito a fronte del pagamento del corrispettivo congruito dal competente Ufficio Valutazioni della Città;
- le spese d'atto, fiscali e conseguenti saranno a carico di REBA Projects S.r.l.

Come già anticipato dal Servizio Verde e Parchi della Città con nota pervenuta in data 4 agosto 2025, si rimarca che parte dell'area coinvolta nella progettualità dell'intervento in oggetto, in particolare quella descritta a C.T. al foglio 1158, particella 180, ricade nell'ambito delle aree interessate dalla realizzazione del Nuovo Ospedale ASL Città di Torino “Torino Nord”, pertanto dovranno essere valutate ed approfondite eventuali interferenze con la progettazione connessa alla

realizzazione del summenzionato presidio ospedaliero.

Alla luce di quanto sopra, letta la nota del Servizio Verde e Parchi sopra citata, si concorda con la necessità di coinvolgere nell'indetta Conferenza dei Servizi altre Divisioni e Servizi della Città competenti all'espressione di pareri, a cui si inoltra per conoscenza la presente nota.

Si segnala, altresì, l'opportunità di includere nelle valutazioni circa la realizzazione dell'intervento in oggetto anche il Corpo dei Vigili del Fuoco, considerato che parte dell'intervento stesso interessa un'area che, all'esito di una preliminare istruttoria svolta dagli Uffici scriventi, risulta ricompresa nell'ambito del sedime della caserma costituente il Comando Provinciale del Corpo dei Vigili del Fuoco di Torino, sita in corso Regina Margherita n. 330, oggetto di concessione. Con nota prot. n. 5782 del 30 luglio 2025 la Divisione scrivente ha trasmesso la documentazione ricevuta alla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile Piemonte e al Comando VV.F. di Torino. (...).

PARERE DI SMAT (Società Metropolitana Acque Torino SpA) prot n. 87270/2025 del 27/08/2025 con cui:

“ ... Dall'analisi degli elaborati trasmessi si evidenzia che il tracciato dell'elettrodotto in progetto risulta plano-altimetricamente interferente con le infrastrutture del Servizio Idrico Integrato esistenti e regolarmente in servizio.

Nella fattispecie, nel tratto in attraversamento alla sede stradale di Corso Regina Margherita, si rilevano le seguenti criticità:

- interferenza in attraversamento della condotta idrica adduttrice avente sezione circolare DN 1000 mm in acciaio, con profondità di posa di circa 2,30 m dal piano stradale ed estradosso a circa 1,30 m dal piano stradale;

- interferenza in attraversamento del collettore di fognatura bianca avente sezione ovoidale 700x1450 mm in cemento, con profondità del piano scorrevole di circa 4 m dal piano stradale ed estradosso a circa 2 m dal piano stradale.

Per quanto sopra, si esprime parere favorevole condizionato dalla prescrizione di risoluzione di entrambe le interferenze plano-altimetriche mediante sottoattraversamento delle infrastrutture del Servizio Idrico Integrato di cui sopra, garantendo un franco di sicurezza di almeno 1 m.

Per tutte le infrastrutture del Servizio Idrico Integrato interferenti con il nuovo elettrodotto in progetto si prescrive che non potrà essere manomesso, spostato e/o rimosso nessun manufatto esistente, quali pozzi di ispezione, chiusini e griglie stradali e che qualsiasi modifica che il proponente ritenga necessaria dovrà essere preventivamente concordata con SMAT.

Si sottolinea che la condotta idrica adduttrice DN 1000 mm, di cui sopra, riveste carattere di importanza strategica per il corretto funzionamento della rete idrica al servizio della Città di Torino e per il mantenimento delle necessarie condizioni di servizio all'utenza cittadina, pertanto qualsiasi attività da prevedere in prossimità e/o corrispondenza della stessa dovrà essere autorizzata da SMAT, nonché seguita in cantiere direttamente dai tecnici della Scrivente.

Al tal proposito si richiede di essere avvisati con congruo anticipo dell'inizio delle lavorazioni inviando apposita comunicazione a centro.torino@smatorino.it

Tutto quanto sopra premesso, oltre a richiedere la trasmissione integrale delle tavole di progetto riportate nell'elenco elaborati (...) si richiede l'integrazione degli elaborati progettuali con:

- sovrapposizione del tracciato di progetto con le reti del Servizio Idrico Integrato esistenti, per la cui definizione occorrerà procedere a inviare opportuna richiesta al Servizio Informativo Territoriale di SMAT - sit@smatorino.it – indicando la zona di interesse;
- redazione di elaborati di dettaglio relativi alla risoluzione delle interferenze secondo quanto sopra prescritto, con indicazione delle lavorazioni previste.”

- Parere di competenza della **Soprintendenza Archeologia Belle arti e Paesaggio per la città metropolitana di Torino**, prot. MIC_SABAP-TO 02.09.2025 0018295-P:

“... Considerato che l'intervento ricade parzialmente in zona sottoposta a tutela paesaggistica,

vista la presenza in prossimità dei lavori di scavo dell'area tutelata per legge ai sensi dell'art. 142 comma 1 lettera c) del D.Lgs.42/2004: i "fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative

sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;

Esaminata la documentazione di progetto trasmessa;

Vista altresì la nota, pervenuta in data 30/07/2025 e assunta a questo prot. al n. 16230 del 01/08/2025, da parte della Reba Projects S.r.l. S.B., incaricata della progettazione, con la quale si conferma che l'intervento risulta completamente interrato e che uniche opere fuori terra risultano già esistenti (stazione elettrica di collegamento a monte di proprietà di Terna) e che pertanto i suddetti lavori non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica;

Considerato pertanto quanto sopra esposto, in merito alla **tutela paesaggistica**, questa Soprintendenza comunica che le opere in oggetto, non rientrano nelle proprie specifiche competenze.

Tutela archeologica

Consultata la documentazione agli atti dell'Ufficio si è verificato che l'impianto in progetto non ricade in area interessata da procedimenti di tutela archeologica in essere o in corso di istruttoria, che è ubicato immediatamente all'esterno della Zona suscettibile di ritrovamenti d'interesse archeologico individuata dal PRG vigente della città di Torino in corrispondenza del Parco Carrara e che, trattandosi di intervento privato escluso da procedura di VIA, non risulta assoggettabile al procedimento di Verifica Preventiva dell'Interesse archeologico ex art. 41 c. 4 e Allegato I.8 del D. Lgs. 36/2023.

Si rileva, tuttavia, come l'area di intervento, attualmente scarsamente insediata perché in buona parte adibita a parco e area verde, sia da ritenersi a notevole rischio archeologico in quanto ricadente in un settore del territorio di Augusta Taurinorum oggetto di occupazione agraria in epoca romana, attraversato da importanti vie di collegamento e punteggiato da rinvenimenti di carattere insediativo e tombale occorsi a più riprese anche in tempi recenti.

Preso atto, in seguito a contatti intercorsi con i progettisti per le vie brevi, della disponibilità del proponente ad effettuare comunque una serie accertamenti archeologici preventivi - al fine di evitare il rischio di eventuali rinvenimenti in corso d'opera, con conseguenti rallentamenti dei lavori e necessità di modifiche progettuali, nonché di danneggiamenti di stratigrafie o strutture archeologiche di cui agli artt. 161, 175 e 176 del D.Lgs 42/2004 e artt. 635 e 733 del Codice Penale – si richiede che venga elaborato un piano di sondaggi archeologi articolato nel seguente modo:

-lungo il tracciato in trincea delle 2 linee parallele di elettrodotto, nel tratto compreso fra la stazione Terna e, il piano dovrà comprendere una serie di sondaggi, in quantità tale da assicurare una significativa campionatura delle aree, disposti trasversalmente – eventualmente in corrispondenza dei giunti - in modo tale da intercettare entrambe le linee poste a distanza di 3 m l'una dall'altra;

-sondaggi in corrispondenza degli ampi scavi delle buche giunti;

-sondaggi in corrispondenza delle buche di partenza e di arrivo dei tratti di elettrodotto da realizzare in perforazione orizzontale controllata (TOC);

Ricordando che il piano dei sondaggi dovrà essere affidato ad archeologi in possesso dei requisiti di legge, concordato con l'Ufficio scrivente e autorizzato prima dell'esecuzione, si sottolinea l'opportunità di anticipare il più possibile l'effettuazione dei sondaggi rispetto all'inizio dei lavori e si rimane in attesa di quanto richiesto e a disposizione per qualsiasi chiarimento”.

-Riscontro di **ENAC** con nota del 04/09/2025 - prot. n. 0126287-P:

“Si fa riferimento alla vostra nota ns prot. ENAC-PROT-23/07/2025-0106380-A, trasmessa da Codesta Amministrazione e relativa alla Conferenza di Servizi in oggetto,per chiedere l'integrazione documentale necessaria per le valutazioni e gli adempimenti di competenza.

In proposito si ritiene doveroso sottolineare che le istanze per la valutazione di potenziali ostacoli e pericoli per la navigazione aerea non sono soggette a silenzio-assenso poiché le determinazioni sono il risultato di procedimenti complessi che riguardano la pubblica incolumità per i quali la normativa comunitaria prevede l'obbligo di emanare provvedimenti espliciti (Corte Giust. UE 28/02/1991, C-360/87), al fine di garantire effettività agli interessi tutelati. La competente Direzione di Enac potrà esprimere il proprio parere esclusivamente in seguito ad azioni svolte dal proponente con le modalità indicate nella presente ed a fronte delle successive analisi e verifiche. Al Responsabile dell'istruttoria si chiede di voler informare il proponente e citare nel verbale della prossima riunione la presente nota ed i suoi contenuti.

Per le richieste di parere-nulla osta relative ad ostacoli o pericoli alla navigazione aerea, questa Direzione provvede a comunicare agli interessati la determinazione finale sulla compatibilità aeronautica degli impianti e costruzioni che possono costituire ostacolo e/o pericolo alla navigazione a completamento dell'istruttoria, ai sensi dell'art. 709 e 711 del Codice della Navigazione, solo dopo aver ricevuto i risultati della ricognizione tecnica di ENAV, volta ad identificare possibili interazioni con le procedure strumentali di volo, i sistemi di radionavigazione e le superfici di delimitazione ostacoli di cui al Regolamento ENAC per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti, fatte salve le competenze dell'Aeronautica Militare.

Pertanto, al fine dell'ottenimento del parere-nulla osta, è necessario che il proponente attivi la procedura descritta nel Protocollo Tecnico pubblicato sul sito dell'Ente www.enac.gov.it alla sezione "Ostacoli e pericoli alla navigazione aerea", inviando alla scrivente Direzione la documentazione necessaria e avviando, contestualmente, analoga procedura con ENAV, anche al fine di consentire gli adempimenti previsti dall'applicazione dell'Annesso 15 ICAO, da ottenersi con i tempi previsti dalla procedura pubblicata.

Si sottolinea la necessità di accertare preliminarmente, tramite un tecnico abilitato, se, sulla base dei criteri contenuti nel documento "Verifica preliminare", vi siano le condizioni per l'avvio dell'iter valutativo, in quanto, così come riportato sulla procedura pubblicata, "qualora dalle verifiche non dovesse emergere alcun interesse aeronautico, l'utente dovrà predisporre e presentare al Comune competente per territorio e alle eventuali Amministrazioni statali o locali interessate (come ad esempio nel caso di Conferenze di Servizi) un'apposita asseverazione redatta da un tecnico abilitato che ne attesti l'esclusione dall'iter valutativo". La trasmissione di tale asseverazione anche alla Scrivente, qualora ne ricorrano i presupposti e fatte salve le risultanze dell'eventuale controllo a campione effettuato su tali documenti, completa gli adempimenti necessari nei confronti di questo Ente.

Si rappresenta pertanto al Proponente che, al fine di considerare completati gli adempimenti con Enac per quanto attiene i procedimenti autorizzatori unici, in virtù di quanto sopra illustrato, in sede di Conferenza di Servizi deve essere presentato:

A. il nulla osta emesso da questa Direzione per iscritto facente riferimento alla pratica "MWEB" relativa all'impianto proposto;

o, in alternativa se ne ricorrono i presupposti:

B. la asseverazione di cui al paragrafo precedente, già trasmessa alla scrivente (il sistema di protocollo Enac invia una conferma automatica di ricezione).

Sono da sottoporre sempre ad istruttoria e nulla osta ENAC, quali potenziali pericoli per la navigazione aerea, le seguenti fattispecie:

- impianti a biomasse, discariche, corpi d'acqua aperti, allevamenti, industria manifatturiera, ecc. in prossimità di aeroporti, ovvero attività che costituiscono fonte attrattiva di volatili e/o fauna selvatica (rif. Linea Guida ENAC) entro i 13km dall'aeroporto civile più vicino;*
- ciminiera, attività che comportino emissione di polveri/fumi ovvero emissioni elettromagnetiche, luci fuorvianti/emanazioni laser, anemometri, ecc.;*
- parchi fotovoltaici o a concentrazione solare se ubicati a meno di 6 Km dall'aeroporto più vicino ed aventi superficie superiore a 500 m²;*
- impianti eolici/anemometri (rif. prot. 13259/DIRGEN/DG del 25/02/2010);*

per le quali non è possibile utilizzare lo strumento della dichiarazione asseverata del tecnico (i riferimenti citati sono consultabili sul sito istituzionale dell'Enac).

La mancanza degli adempimenti sopra descritti e dettagliati ai precedenti punti A e B, equivale ad un parere negativo dell'Enac, motivato dalla impossibilità di effettuare l'istruttoria tecnica di competenza finalizzata alla tutela della sicurezza della navigazione aerea e della pubblica incolumità”.

- **AIPO** (Agenzia Interregionale per il fiume PO), esaminata la documentazione ricevuta, anche ad integrazione, per l'espressione del parere di competenza, manifestava con nota prot. n. 30066/2025 del 10/10/2025 la necessità di acquisire i seguenti elaborati:

“1. verifica di stabilità del fondo della Dora, con particolare riferimento alla massima profondità di scavo legata alle dinamiche fluviali ed al trasporto solido, finalizzata alla definizione della profondità di posa del cavidotto in subalveo con esplicitazione anche del franco di sicurezza applicato;

2. planimetria di dettaglio del tratto di cavidotto che costeggia la sponda destra della Dora Riparia con esplicitata la distanza dal ciglio di sponda (intendendo tale distanza tra la sponda e la prima parete di scavo) che dovrà essere, ai sensi del RD 523/1904, almeno 10 m”.

Infine, con nota prot. IE001525-2025-P del 03.09.2025, **IrenEnergia SpA**, contenente l'Informativa relativa alla rete del teleriscaldamento, così si pronunciava:

“Con riferimento all'informativa in oggetto, a seguito dell'analisi della documentazione ad essa allegata è stata rilevata una possibile interferenza con la rete di trasporto del calore in progetto, da realizzarsi lungo c.so Regina Margherita e destinata al collegamento con il futuro Data Center nell'area ex Bonafous. L'interferenza riguarda, in particolare, il controviaie nord del medesimo corso, in corrispondenza dell'attraversamento dell'elettrodotta, a valle del punto previsto per la perforazione necessaria al passaggio del cavo con la tecnica T.O.C.

Al fine di valutare l'effettiva entità dell'interferenza e, nel caso, individuare eventuali soluzioni correttive, si è svolto un incontro tecnico con i responsabili della società REBA Project e con i progettisti dell'opera. Nel corso dell'incontro è stato verificato e condiviso che l'incrocio puntuale tra i due sottoservizi non comporta mutua interferenza, in quanto gli stessi verranno a posizionarsi a una distanza verticale di circa tre metri. Pertanto, anche in fase di posa non si renderà necessario adottare particolari accorgimenti esecutivi.

A supporto delle valutazioni svolte si allega la tavola TLR-TO-2025-022 – Planimetria DC Bonafous -incrocio elettrodotta.pdf, contenente la planimetria dell'area interessata e la sezione nel punto di intersezione tra i sottoservizi...”.

Le soprariportate comunicazioni e richieste di integrazioni venivano trasmesse alla società richiedente REBA PROJECTS – SRL SOCIETA' BENEFIT, e per conoscenza agli enti coinvolti, con successive pec, anche ad integrazione (rispettivamente n. 40155 del 10.9.2025, n.41906 del 22.09.2025 e n.41911 del 22.09.2025) al fine di provvedere alle integrazioni documentali, effettuate le opportune verifiche; a tal fine veniva disposta la sospensione dell'iter procedurale per giorni 30, come per legge.

In data 09.10.2025 la società richiedente trasmetteva la comunicazione prot. n. 44961, con richiamate le integrazioni, e il link per il loro scarico, che con successive note venivano inoltrate agli enti coinvolti (note prott. nn. 45388-45389-45391-45392 del 13.10.2025; nn. 45608-45618-45624- 45625 del 14.10.2025 e n. 51741 del 20.11.2025).

Successivamente alle integrazioni prodotte, pervenivano allo scrivente Settore i seguenti pareri e nulla osta:

-Parere favorevole della **Città di Torino- Div. Verde-Servizio Opere del Verde**, prot. n. 4950 del

05.11.2025, “(...) Esaminata nella riunione dei funzionari tecnici in data 30.10.2025, la documentazione trasmessa quale allegato alla sopra specificata nota (...),

Richiamati i principi generali a cui tutti gli interventi sul verde pubblico e privato devono uniformarsi, ottemperando in tal senso ai disposti contenuti nel vigente “Regolamento del Verde Pubblico e Privato della Città di Torino” (n. 317) (Citta' di Torino - Regolamenti – n. 317 - Verde pubblico e privato), si esprime, per quanto di competenza, parere **favorevole** con l’osservanza di quanto di seguito riportato.

Si rammenta che nel corso dell’esecuzione dei lavori dovranno essere rispettati i disposti contenuti nel sopra citato Regolamento n. 317 con particolare riferimento agli **articoli dal 28 al 36** afferenti all’esecuzione di lavorazioni all’interno di aree verdi e/o nei pressi della zona di pertinenza degli alberi e agli **articoli 60 e 61** concernenti la verifica dell’annullamento dell’interferenza delle opere in progetto con il patrimonio arboreo presente nell’area di interesse. Si precisa che l’interferenza dovrà essere valutata non solo con le opere principali, ma anche con tutti gli interventi ad esse correlate, quali, ad esempio, le attività di indagine, lo spostamento di sottoservizi e le necessarie opere relative alla cantierizzazione.

Si prende atto del rilievo e schedatura del patrimonio arboreo esistente e, considerato che alcuni fra gli esemplari presenti nell’area di intervento e nelle sue prossimità appartengono alla specie **Platanus spp.**, attenzionati dal Settore Fitosanitario della Regione Piemonte in applicazione del DM 29 febbraio 2012, si evidenzia che dovranno essere poste in essere tutte le necessarie misure cautelative di protezione degli esemplari arborei, così come disposto dal predetto Decreto Ministeriale e dal vigente Regolamento n. 317 della Città di Torino, valutando, altresì, laddove possibile, il mantenimento degli stessi all’esterno delle aree di cantiere, al fine di ridurre le eventuali interferenze.

Ai sensi dell’**articolo 32** del predetto Regolamento n. 317, la distanza minima dalla luce netta di qualsiasi scavo al filo del tronco non può essere inferiore a 5 metri per i soggetti di **Platanus spp.** con diametro maggiore di 40 cm; eventuali deroghe potranno essere concesse solo a condizione che gli interventi di scavo siano effettuati a mano, previa messa in evidenza dell’apparato radicale interessato con soffiatori ad alta pressione od aspiratori, allo scopo di consentirne la corretta individuazione, la salvaguardia o la potatura e disinfezione. Altresì, ai sensi dell’**articolo 60**, le nuove utenze sotterranee da realizzarsi dovranno essere posate ad una distanza non inferiore a 5 metri dai soggetti di **Platanus spp.** con diametro maggiore di 40 cm.

Le suddette attività devono essere coordinate con l’Unità Operativa Alberate - Gestione Alberate Settore Nord - della scrivente Divisione che, pertanto, dovrà essere contattata prima dell’inizio dei lavori. Inoltre, prima dell’avvio dei lavori, il Proponente dovrà presentare la relativa **bolla di manomissione**. La procedura e la documentazione da compilare (Modulistica - MOS VPGE 08) per l’avvio dell’iter autorizzativo, sono consultabili sulla pagina del sito internet della Città, nella sezione del Verde Pubblico, al seguente indirizzo: <https://www.comune.torino.it/schede-informative/pratiche-autorizzative>

Si precisa, altresì, che la soluzione stratigrafica proposta per il riempimento delle aree a verde interessate dall’intervento dovrà prevedere l’impiego del **terreno vegetale** scevro da pietre, sassi, tronchi, rami, radici e loro parti che possano ostacolare le lavorazioni agronomiche dopo la posa in opera”.

- parere di competenza della **Soprintendenza Archeologia Belle arti e Paesaggio per la città metropolitana di Torino**, prot. MIC_SABAP-TO 13.10.2025 0022127-P:

“Con riferimento alla nota in epigrafe, esaminata la documentazione integrativa trasmessa, già anticipata dal proponente con nota del 18/09/2025 assunta agli atti dell’Ufficio scrivente con prot. 19804 del 18/09/2025, si concorda con il piano dei sondaggi archeologici proposto, conforme a quanto richiesto dall’Ufficio scrivente con nota prot. n. 18295 del 02/09/2025, e con le modalità tecnico-esecutive descritte.

Se ne autorizza pertanto l’esecuzione, da affidarsi ad archeologi in possesso dei requisiti di legge,

che potrà avvenire non appena ottenuta la disponibilità delle aree e comunque prima dell'inizio dei lavori, rammentando che, solo a conclusione delle verifiche archeologiche ritenute necessarie e sulla base delle valutazioni che questo Ufficio si riserverà di fare, verrà espresso il parere di competenza finale sul progetto e che eventuali rinvenimenti di natura archeologica potranno comportare la necessità di approfondimenti e ampliamenti delle indagini e di modifiche progettuali a tutela di quanto rinvenuto.

Si rimane in attesa della comunicazione di inizio dei lavori e del nominativo degli archeologi incaricati”.

-Parere favorevole del **COMANDO MILITARE ESERCITO PIEMONTE** prot. n. M_D AA0D4A1 REG2025 0021327 del 24.11.2025:

*“1. In esito a quanto rappresentato con l’istanza a riferimento, si esprime **NULLA CONTRO**, per gli aspetti operativi e demaniali di competenza di questa F.A., purché i lavori siano eseguiti in modo conforme alla documentazione tecnica presentata.*

2. Vista la tipologia delle opere, codesto Ente dovrà attenersi alle Direttive di cui alla Circolare dello STATO MAGGIORE DIFESA n. 146/394/4422 datata 9 agosto 2000, relativa alla “Segnalazione di ostacoli al volo a bassa quota” e stralcio del “Codice di Navigazione Aerea”.

-Parere favorevole della **Città di Torino-Servizio Qualità e Valutazioni Ambientali** reso con prot. N. 10559 del 12.11.2025: *“(…) In merito a quanto emerso dall’istruttoria svolta dallo scrivente Servizio, si conferma che l’intervento previsto non risulta subordinato né a verifica di assoggettabilità a VIA o a VAS, pertanto non è interessato da procedimenti ambientali di competenza di questo Ufficio.*

Pertanto, i contributi di seguito riportati, relativi alla compatibilità ambientale dell’opera, vengono resi a titolo collaborativo, sulla scorta delle normative, indirizzi, direttive e/o atti di pianificazione europei, nazionali e locali in materia. Essi risultano articolati secondo gli indicatori ambientali che seguono, demandando al Soggetto Proponente le valutazioni in merito al loro eventuale recepimento e/o presa in carico, ad eccezione del carattere prescrittivo degli aspetti connessi all’inquinamento acustico, elettromagnetico e da amianto.

*Per quanto attiene all’**impatto acustico** dell’intervento, relativamente alla fase di esercizio, si prende atto di quanto dichiarato dalla Committenza, che “provvederà a nominare un Tecnico competente in Acustica Ambientale, il quale redigerà la Relazione di Compatibilità Acustica con il Piano di Classificazione del Comune di Torino e, se necessario, una Valutazione Previsionale di Impatto Acustico”. Si rimane, pertanto, in attesa dell’eventuale documentazione, da prodursi prima del rilascio dell’autorizzazione all’esecuzione dell’intervento.*

*Relativamente all’**impatto elettromagnetico** dell’opera, si richiamano i contenuti del parere espresso da ARPA Piemonte – Dipartimento Tematico Radiazioni, loro prot. n. A4A9D7E/69850 del 06/08/2025.*

*In merito all’**impatto ambientale** dell’intervento, con riferimento alle attività di cantiere, si prende atto che sono stati recepiti i suggerimenti relativi alla redazione di un “Piano Preliminare di Monitoraggio Ambientale” ed al suo contenuto, finalizzato alla prevenzione ed al controllo delle potenziali interferenze con la componente atmosferica, con la componente idrica, con il suolo e con il traffico della zona.*

Si riscontra, inoltre, l’impegno, da parte dell’Appaltatore, di predisporre il PAC (Piano Ambientale di Cantierizzazione), nonché di fornire l’indicazione della proposta delle discariche atte al conferimento dei rifiuti prodotti dal cantiere (riutilizzabili o non riutilizzabili): si chiede pertanto l’invio allo scrivente Servizio dei suddetti documenti, preventivamente al rilascio dell’autorizzazione in oggetto.

Infine, si prende atto di quanto dichiarato relativamente all’assenza di una potenziale interferenza dell’intervento con il progetto per la realizzazione del “Nuovo ospedale per l’ASL Città di Torino -

Torino Nord". Nella nota trasmessa in data 13/10/2025, con prot. n. 9487, viene citata la planimetria 'Tav. 11032401PFTCT_001_01a_Piano particellare' nella quale poter verificare graficamente l'assenza dell'interferenza dichiarata: si segnata, tuttavia, che tale documento non risulta presente tra quelli trasmessi. Pertanto, si chiede di inviare allo scrivente Servizio un appropriato elaborato grafico di sovrapposizione tra le aree interessate dall'intervento del Nuovo Ospedale e quelle inerenti all'intervento in oggetto al fine di poter verificare quanto dichiarato". In merito a tale ultimo punto si precisa che l'elaborato grafico richiesto è stato loro trasmesso in una comunicazione prot. n. 51741 del 20.11.2025.

-Parere di competenza della **Città di Torino - DIVISIONE PATRIMONIO** reso con prot. N. 8009 del 06.11.2025:

"Con la presente, preso atto di quanto espresso nell'Allegato 7 alla nota trasmessa a mezzo PEC in data 13 ottobre 2025 (ns. prot. 7331) - nel quale la società REBA Projects S.r.l. dichiara che "l'area interessata dal progetto dell'elettrodotto non interferisce in alcun modo con l'area destinata alla realizzazione del Nuovo Ospedale", la Divisione scrivente esprime, in linea patrimoniale, il proprio nulla osta alla costituzione a titolo oneroso della servitù di elettrodotto nel sottosuolo delle aree di proprietà della Città (aree descritte al Catasto Terreni al foglio 1158, particelle 146 parte, 148 parte, 180 parte, 5 parte, 6 parte, 7 parte; al foglio 1120, particella 206 parte ed al foglio 1121, particella 113 parte).

Nel richiamare quanto già espresso con nota della Divisione scrivente in data 8 agosto 2025 (ns. prot. n. 6056) e fatto salvo quanto prescritto nei pareri rilasciati dal Servizio Qualità e Valutazioni Ambientali in data 7 agosto 2025 (ns. prot. 6006) e dalla Divisione Urbanistica e Qualità dell'Ambiente Costruito in data 26 settembre 2025 (ns. prot. 6949), si coglie l'occasione per precisare sin d'ora che, in ogni caso, saranno a carico della società REBA PROJECTS - SRL SOCIETA' BENEFIT:

- tutti gli interventi sull'area, sia in fase di cantierizzazione che in fase di realizzazione dell'opera, nonché tutte le manutenzioni ordinarie e straordinarie sull'area e sull'impianto necessarie per assicurare l'ottimale funzionamento ed il buono stato di conservazione dello stesso;*
- l'onere derivante dallo spostamento e dal ripristino delle reti tecnologiche e manufatti per servizi del soprassuolo e sottosuolo che eventualmente risultassero interessati dai lavori, d'intesa con gli Enti interessati;*
- il ripristino dello stato dei luoghi a regola d'arte una volta terminate le opere;*
- tutti gli adempimenti ed oneri necessari alla bonifica, alla messa in sicurezza ed allo smaltimento di materiali e/o sostanze dannose, pericolose ed inquinanti che dovessero risultare in seguito alle operazioni di scavo;*
- l'onere di coordinamento con l'eventuale ricollocazione dei due elettrodotti interrati denominati "S.E. Pellerina - S.E. Martinetto" (T983) e "S.E. Pellerina - C.P. Levanna" (T291), nonché l'onere di verificare eventuali ulteriori interferenze con le aree di cantiere interessate della realizzazione del "Nuovo Ospedale" e/o da interventi di urbanizzazione ad essa connessi;*
- la corresponsione dell'indennità - come successivamente determinata dai competenti Uffici della Città - per l'eventuale occupazione temporanea delle aree di cantiere che si rendesse necessaria per l'avvio dei lavori.*

Come già in precedenza comunicato, si ricorda che la formalizzazione dell'atto, a fronte del pagamento del corrispettivo che verrà previamente determinato, sarà in ogni caso subordinata all'approvazione del relativo provvedimento deliberativo da parte del competente Organo Consiliare e le spese d'atto, fiscali e conseguenti saranno a carico della Società istante.

Si precisa, infine, che, alla luce di quanto espresso nel sopra richiamato parere della Divisione Urbanistica e Qualità dell'Ambiente Costruito, la costituzione del diritto di servitù in oggetto è subordinata al rilascio del titolo edilizio per la realizzazione del data center collegato all'istanza".

Parere favorevole della **Città di Torino** – E.Q. Bonifiche Ambientali e Scarichi Idrici- **Ufficio Bonifiche** reso con nota prot. n. 8696 del 17.09.2025:

“In merito all’intervento in oggetto, presa visione della documentazione messa a disposizione allo scrivente settore Ufficio Bonifiche del Servizio Opere del Verde della Città di Torino con nota prot. 3388 del 30/07/2025 (ns prot 7503 del 31/07/2025) si comunica quanto segue.

Dalla documentazione progettuale si evince che il tracciato dell’opera in oggetto, anche se privo di soluzione di continuità, è suddivisibile nei seguenti tratti:

- parco Carrara (conosciuto come parco Pellerina);*
- sedime stradale di corso Regina Margherita;*
- parco pubblico adiacente alla caserma dei Vigili del Fuoco;*
- alveo del fiume Dora Riparia;*
- parco in corrispondenza dell’”Area Berta”;*
- sito ex Laminatoio Bonafous.*

Tratti: parco Carrara, corso Regina Margherita, parco adiacente caserma Vigili del Fuoco, alveo fiume Dora Riparia.

Relativamente ai tratti che saranno realizzati in corrispondenza del parco Carrara, di corso Regina Margherita, del parco pubblico adiacente alla caserma dei Vigili del Fuoco e dell’alveo del fiume Dora Riparia, non si rilevano elementi ostativi alla realizzazione dell’opera.

In merito alla gestione del materiale di scavo prodotto in corrispondenza dei succitati tratti, si ricorda che predetto materiale dovrà essere gestito secondo la normativa vigente in materia di rifiuti oppure quale sottoprodotto ai sensi del D.P.R. 120/2017 (regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo [...]

nel rispetto di requisiti e condizioni in nesso previsti.

Con la presente si conferma altresì che le concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) di riferimento per il tratto ricadente nel parco Carrara e in quello adiacente alla caserma dei Vigili del Fuoco sono quelle per siti ad uso verde pubblico (Colonna A, Allegato 5, Parte IV, Titolo V del D.L.gs. 152/2006). Nel caso in cui le indagini ambientali previste evidenziassero dei superamenti delle succitate CSC, dovrà essere espletato quanto previsto dall’art. 245 del D.L.gs. 152/06.

Tratto parco pubblico “Area Berta”

Pur non rilevando elementi ostativi alla realizzazione dell’opera, per il tratto in corrispondenza del parco pubblico “Area Berta” si evidenzia che tale area risulta essere all’interno del perimetro del sito “Lucento-Berta” il quale è sottoposto a procedimento di bonifica ai sensi dell’art. 242 del D.Lgs. 152/06 (codice anagrafe regionale dei siti contaminati 1260). Predetto sito è stato oggetto di intervento di messa in sicurezza permanente mediante capping, alla data odierna terminato ed in attesa di certificazione di avvenuta bonifica ai sensi dell’art. 248 del D.Lgs. 152/06 e risulta essere sottoposto ai seguenti vincoli:

- nel corso di eventuali scavi in corrispondenza del capping, dovrà essere garantito lo smaltimento dei rifiuti sottostanti il geotessuto e dovrà essere ripristinato il capping presente al fine di evitare l’esposizione del sottostante materiale contaminato presente;*
- dovrà essere garantito che non esistano superfici in cui i futuri utilizzatori dell’area possano venire a contatto del sottostante materiale contaminato presente.*

Oltre al rispetto dei sopra riportati vincoli, dovranno essere adottati i presidi di sicurezza atti a tutelare la salute degli addetti ai lavori e le matrici ambientali. L’eventuale gestione ai sensi del D.P.R. 120/2017 del materiale di scavo non contaminato prodotto in predetto tratto, potrà avvenire esclusivamente nel rispetto di quanto prescritto dagli artt. 25 e 26 del medesimo Decreto.

Tratto sito ex Laminatoio Bonafous.

In merito al tratto in corrispondenza del sito ex Laminatoio Bonafous, si rende noto che il medesimo sito è attualmente sottoposto a procedimento di bonifica ai sensi dell’art. 242 del D.Lgs. 152/06 (codice anagrafe regionale dei siti contaminati 1820) ed è in corso la conferenza di servizi finalizzata all’approvazione del progetto di messa in sicurezza permanente e di bonifica delle acque di falda presentato agli Enti competenti dalla società Asja Ambiente Italia s.r.l. S.B., proprietaria

del sito. Per tale tratto non si rilevano elementi ostativi all'opera a condizione che:

-la realizzazione del predetto tratto non costituisca ostacolo e/o pregiudichi l'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza permanente e di bonifica delle acque di falda in corso di approvazione;

-ad avvenuta autorizzazione dell'intervento in oggetto e approvazione di predetti interventi di bonifica (con apposita determinazione dirigenziale a fronte della chiusura positiva dell'attuale istruttoria in corso), il Proponente dovrà trasmettere all'Ufficio scrivente, ad Arpa Piemonte e a Città Metropolitana di Torino un'apposita relazione atta a verificare il rispetto di quanto disposto dagli artt. 25 e 26 del medesimo Decreto;

-al fine della tutela della salute degli addetti ai lavori e delle matrici ambientali dovranno essere adottati gli idonei presidi di sicurezza(..)"

-Parere di competenza della **Città di Torino – Divisione Urbanistica e Qualità dell'Ambiente Costruito**, reso con nota prot. 3370 del 26.09.2025.

"Il presente contributo, relativo agli aspetti urbanistici, viene fornito a riscontro della richiesta pervenuta a questo Dipartimento in data 31/07/2025 prot. 2749 da parte della DIVISIONE VERDE, PARCHI E TUTELA ANIMALI - Servizio Verde e Parchi C.A.V. - Commissione Aree Verdi. (...)

Si esprime il presente parere di competenza, a seguito delle verifiche espletate riguardo alla compatibilità urbanistica con le destinazioni d'uso ammesse, nonché al rispetto delle prescrizioni previste dalle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione (N.U.E.A.) del P.R.G. vigente, oltre che dai regolamenti della Città e dei piani sovraordinati.

Esaminata la documentazione tecnica allegata, si rileva che l'area in oggetto ricade in parte all'interno della Circoscrizione 4 - San Donato - Campidoglio - Parella e in parte all'interno della Circoscrizione 5 - Borgo Vittoria - Madonna di Campagna - Lucento - Vallette.

(Figura 1 - Vista aerea - Torino)

Il progetto in oggetto prevede la collocazione di un tratto di elettrodotto interrato, costituito da n. 2 linee in cavo ad alta tensione (220 kV) con posa interrata, nella configurazione "1+1" (una linea in esercizio ed una in riserva), finalizzato all'alimentazione di un nuovo data center, che partirà dalla Stazione Elettrica di proprietà Terna SpA, ubicata in Corso Appio Claudio, 10151 Torino TO, per connettersi, dopo 900 metri circa, con la cabina utente che verrà realizzata all'interno del lotto ex area "Bonafous" di proprietà della società REBA PROJECTS – SRL SOCIETA' BENEFIT.

Il tracciato percorre un'area adibita a parco fino all'intersezione con Corso Regina Margherita, all'altezza circa del numero civico 334, per poi proseguire, nel suo ultimo tratto, in un'area adibita a verde lungo la sponda destra della Dora Riparia, superando quest'ultima passando al di sotto dell'alveo e raggiungendo in rettilineo l'area del parco "Berta" e dell'ex Laminatoio Bonafous.

Pertanto, l'area interessata dal tracciato dell'elettrodotto in progetto comprende:

- Parco Pellerina ufficialmente Parco Carrara
- Corso Regina Margherita nel tratto ad alta capacità di traffico
- Parco pubblico adiacente alla caserma dei VVF
- Fiume Dora Riparia
- Area del parco "Berta" e ex Laminatoio Bonafous

(Estratto planimetrico dell'intervento)

L'elettrodotto sarà realizzato con la tecnologia T.O.C., tecnica che consente di sostituire gli scavi a cielo aperto con una perforazione sotto il piano campagna e sotto il fondo alveo del corso d'acqua.

L'intersezione con Corso Regina Margherita prevede il passaggio del cavidotto al di sotto del sedime stradale così come illustrato nell'elaborato "PIANO TECNICO E RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA" di cui si allega il seguente estratto "Figura 3: Schema fasi esecutive del T.O.C.":

(...)

Allo stesso modo, le sponde della Dora Riparia non saranno interessate, il superamento dell'alveo del fiume viene previsto interrato nell'elaborato "VERIFICA DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA" ed in particolare nell'estratto "Figura 10. particolare dell'attraversamento in subalveo (stralcio di

tavola vi-005-01)” riportato di seguito:(...)

Dalla relazione si evince che non sono previste nell’ambito del progetto opere idrauliche, oltre agli interventi di scavo e sistemazione delle zone scavate, non vi sono interazioni con l’alveo inciso e di piena del Fiume Dora Riparia.

(Estratto catastale)

Il sito oggetto di intervento è censito al Comune Catastale di Torino (cod. L219) e, così come indicato nell’elaborato “ELENCO DITTE CATASTALI”, interessa il foglio 1158 alle particelle n. 5, 6, 7, 146, 148, 180, il foglio 1121 alla particella n. 113, la Particella Strada che comprende Corso Regina, la Particella Acque che comprende la Dora Riparia, il foglio 1120 alle particelle n. 206 e 228.

Per quanto di competenza, viene di seguito schematizzato il quadro normativo con riferimento agli aspetti più rilevanti al fine della valutazione della compatibilità urbanistica dell’intervento di cui all’oggetto con il PRG vigente, corredato di planimetrie fuori scala riportate a solo titolo indicativo.

(Fig 2 - Sovrapposizione del tracciato dell’elettrodotto con l’estratto dell’Azzonamento PRG)

L’intervento in oggetto interessa:

porzione del **parco della Pellerina**, all’interno della “Zona Urbana Consolidata Residenziale Mista - I.T. 0,60”(art. 12 delle N.U.E.A. Vol.I di PRG) La classificazione e la destinazione d’uso colloca l’Area in “S - Aree a verde pubblico, a servizi pubblici ed a servizi assoggettati all’uso pubblico”, regolamentata dall’art. 8, punto 15 commi da 61 a 66 delle NUEA sopra citate “L’Area per Servizi” è normata dall’art.19 della NUEA sopra richiamate. Le destinazioni d’uso delle attività consentite sono definite all’art. 3 delle N.U.E.A. del P.R.G. come Attività di Servizio, lettera v) giardini, aree verdi per la sosta e il gioco, parchi naturali e attrezzati e servizi connessi, comprensivi di eventuali ambiti conservati ad uso agricolo; attrezzature sportive al coperto e all’aperto, attrezzature per il tempo libero”.

Corso **Regina Margherita** nell’Area Normativa classificata dal P.R.G. vigente come Area per la viabilità esistente “VI - Aree non edificate e relativo sottosuolo destinate alla viabilità, al **trasporto pubblico ed alla circolazione.**” regolamentata dall’art. 8, punto 17 , comma 72 - 72 bis delle NUEA.

parte del **Parco Urbano, fluviale e agricolo P21** (adiacente alla caserma dei VVF) nell’Area Normativa classificata dal P.R.G. vigente come Area per servizi “S - Aree a verde pubblico, a servizi pubblici ed a servizi assoggettati all’uso pubblico”, regolamentata dall’art. 8, punto 15 commi da 61 a 66 delle NUEA, le cui attività di servizio consentite vengono riportate all’art. 3 punto 7 “Attività di servizio” lettera v) giardini, aree verdi per la sosta e il gioco, parchi naturali e attrezzati e servizi connessi, comprensivi di eventuali ambiti conservati ad uso agricolo;attrezzature sportive al coperto e all’aperto, attrezzature per il tempo libero.

porzione dell’ex **Laminatoio Bonafous - all’interno dell’Ambito 4.19 Zona Urbana di**

Trasformazione Castello di Lucento 2 (ZUT) (indicata come “Area- Parco Berta”)

All’interno dell’ambito vigono le destinazioni d’uso, le regole planivolumetriche, le localizzazioni di viabilità e servizi, come definite negli elaborati n. 1.5.1 - Destinazioni d’uso e 1.5.2 - Regole Edilizie, nonché nelle Norme Tecniche del Programma (elaborato 1.5.3) approvato con accordo di programma ex Legge n. 142/90 e s.m.i.

parte dell’**Ambito 4.15 all’interno della Zona Urbana di Trasformazione Regina Margherita (ZUT)**, la cui scheda prescrive che: sono consentiti gli usi produttivi di cui all’art. 3, punti 3A1, 3A2 e 3B delle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione del PRG. [...]

NUEA VOL. II – SCHEDE NORMATIVE

La quota parte di area interessata dal tracciato insistente sul **parco della Pellerina, corso Regina Margherita e Parco Urbano e fluviale P21**, trattandosi di aree non comprese all’interno di un Ambito di trasformazione, alle stesse non è associata alcuna Scheda Normativa di P.R.G.

Le ZUT interessate dall’intervento proposto, sono normate dalle seguenti schede normative del Vol. II delle N.U.E.A.:

Ambito 4.19 Castello di Lucento 2

Ambito 4.15 Regina Margherita

TAVOLE DI PIANO

EDIFICI DI INTERESSE STORICO (TAV.2)

Figura 3 - Estratto illustrativo Edifici di interesse storico Tav.2 Foglio 39

(..)

Dall'esame dei Fogli 25 e 32 della Tav. 2 si può evincere che l'area in oggetto non risulta tra le aree di interesse storico.

ZONA URBANA CENTRALE STORICA ZUCS (TAV.3) *L'area in oggetto non è inclusa all'interno del perimetro della ZUCS.*

VIABILITÀ (TAV.4)

Figura 4 - Estratto illustrativo Viabilità – Tav. 4 Foglio Unico

(..)

L'area in oggetto è attraversata dai percorsi ciclopeditoni di cui alla Tav. 4 della Viabilità.

VIABILITÀ COLLINARE (TAV.5) *L'area in oggetto non ricadendo in area collinare non ha prescrizioni derivanti da indicazioni sulla viabilità.*

RICONOSCIMENTO DEI CARATTERI STORICI DEGLI EDIFICI (TAV.6) *L'area in oggetto non è inclusa all'interno del perimetro della ZUCS.*

ALLEGATI TECNICI

L'intervento in oggetto, sotto il profilo idrogeomorfologico, ricade:

nelle sottoclassi IIIa1 (P) e IIIa (P) (Pericolosità tra media ed elevata) che comprendono aree inedificate, appartenenti alle Fasce A, B e C, che sono state inondate e/o sono ritenute inondabili per la piena di riferimento.

nella sottoclasse IIIb2 (P) (Pericolosità modesta) che comprende aree edificate, appartenenti alla Fascia C, che sono state parzialmente inondate e sono considerate attualmente inondabili.

Le specifiche prescrizioni per tali sottoclassi sono descritte dai commi 8-30 del capitolo 2.1.2

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE ZONE SOTTOPOSTE A CLASSIFICAZIONE

IDROGEOMORFOLOGICA - PARTE PIANA dell'Allegato B delle NUA.

Nello specifico si fa presente: Sottoclasse IIIa(P) si richiamano i seguenti commi:

comma 9: Sono ammessi esclusivamente lavori di manutenzione e ristrutturazione della rete viaria e delle reti tecnologiche esistenti.

comma 10: Per le opere infrastrutturali pubbliche o di interesse pubblico, riferite a servizi essenziali non altrimenti localizzabili, vale quanto indicato all'art. 38 delle N.d.A. del PAI e all'art. 31 della L.R. 56/77 e s.m.i., in quanto trattasi di aree inidonee a nuovi insediamenti. [...]

comma 12: Gli interventi consentiti devono assicurare il mantenimento e il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell'area, l'assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti. [...]

Sottoclasse IIIa1(P)

comma 14: Comprende aree collocate all'esterno del perimetro del centro abitato, ai sensi dell'art. 81 della L.R. 56/77 e s.m.i., inserite in fascia C.

[...]

comma 17: Per le opere infrastrutturali pubbliche o di interesse pubblico, riferite a servizi essenziali non altrimenti localizzabili, vale quanto indicato all'art. 31 della L.R. 56/77 e s.m.i. in quanto trattasi di aree inidonee a nuovi insediamenti (l'articolo 31 è stato abrogato dalla L.R. 3/2015, occorre pertanto fare riferimento alla DGR n. 8-905 del 24 marzo 2025).

*comma 18: Gli interventi consentiti debbono assicurare il mantenimento e il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell'area, l'assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti. **Sottoclasse IIIb2 (P)** (Pericolosità che può essere superata mediante accorgimenti tecnici specifici)*

comma 19 Comprende aree, collocate all'esterno e all'interno del perimetro del centro abitato, ai sensi dell'art. 81 della L.R. 56/77 e s.m.i., comprese nei territori della fascia C delimitati con segno

grafico indicato come "limite di progetto tra la fascia B e la fascia C" coincidente con le opere idrauliche programmate per la difesa del territorio.[...]

comma 26: Per le opere infrastrutturali pubbliche o di interesse pubblico, riferite a servizi essenziali non altrimenti localizzabili, vale quanto indicato all'art. 38 delle N.d.A. del PAI e all'art. 31 della L.R. 56/77 e s.m.i. Si rimanda, in ogni caso per gli aspetti di carattere generale, ai disposti e alle specifiche prescrizioni dell'allegato B delle N.U.E.A..

BOSCHI E VINCOLO IDROGEOLOGICO-PARCHI REGIONALI (ALL.6)

(..)

L'area in oggetto, non è ricompresa nella tavola riguardante boschi e vincolo idrogeologico – parchi regionali. **FASCE DI RISPETTO (ALL. 7)**

Figura 6 - Estratto illustrativo All.7-Fasce di Rispetto Fogli 4b e 8b

(..)

L'area in oggetto è posta all'esterno della perimetrazione del centro abitato ai sensi dell'art. 81 L.R. 56/77 e ricade all'interno della fascia di rispetto stradale di Corso Regina e in quelle relative a degli elettrodotti come rappresentato nella Tav.7, fogli 4b e 8b.

FASCE FLUVIALI E FASCE DI RISPETTO FLUVIALE (ALL.7 BIS E 7 BIS/DORA)

Figura 7 - Estratto illustrativo All.7 Bis e 7 Bis/DORA - Fasce fluviali e Fasce di rispetto fluviale - Fogli 4b e 8b

(..)

L'area in oggetto attraversa tutte le 3 fasce di rispetto fluviali del PAI e ricade in parte nelle "Aree inondabili" e nelle fasce di rispetto fluviale art. 29 L.R. 56/77, così come rappresentato nella Tav. 7 Bis e 7 Bis/DORA, fogli 4b e 8b.

IMMOBILI SOGGETTI A VINCOLO D.LGS.42/2004 (ALL.14)

Figura 8 – Estratto illustrativo All.14 Fogli 1, 4a, 4b e 8a, 8b, 12a, 12b

(..)

L'area in oggetto non è interessata da Immobili vincolati oggetto di Notifica Ministeriale, ai sensi del D.Lgs. 42/2004 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e s.m.i. (fogli 1, 4a, 4b e 8a, 8b, 12a, 12b).

AREE DI INTERESSE ARCHEOLOGICO E PALEONTOLOGICO (ALL.15)

Figura 9 – Estratto illustrativo All.15 Foglio Unico

(..)

L'area in oggetto non ricade all'interno di aree di interesse archeologico e paleontologico. **VARIANTE 100 COMPARTO GEOLOGICO**

Figura 10- Estratto illust. Individuazione dei corsi d'acqua minori Fogli 4b e 8b

(..)

L'area in oggetto non risulta essere lambita da corsi d'acqua e/o attraversata da corsi d'acqua minori di cui alla tavola illustrativa approvata con la Variante 100 - Comparto Geologico - Individuazione corsi d'acqua minori, parte integrante del PRG vigente dal 06/11/2008, rappresentante tracciati indicativi, sempre da verificare in sito, con i Servizi competenti.

BONIFICHE SITI INQUINATI

Figura 11 - Estratto Siti soggetti a procedimento di bonifica Foglio Unico

(..)

Dall'esame della documentazione resa disponibile dal Servizio Adempimenti Ambientali e aggiornata semestralmente (agg. 31/12/2023) pubblicata sulla pagina "Bonifiche siti inquinati", l'area in oggetto in parte risulta sottoposta a procedimento di bonifica ai sensi della normativa vigente in materia di protezione ambientale, per le seguenti aree:

- 002 CASTELLO DI LUCENTO – AREA BERTA (C.A.1260)

- 103 EX LAMINATOIO LARGHI NASTRI

BONAFOUS (C.A. 1820)

per cui si rimanda comunque al Servizio competente

FASCE DI RISPETTO AEROPORTUALI

(..)

Verificati i vincoli dell'Aeroporto di Torino ai sensi dell'art. 707 del Codice della Navigazione e relative mappe pubblicate all'Albo Pretorio della Città di Torino in data 25/05/2012, si rileva che l'area, pur essendo soggetta a restrizioni, tuttavia non è necessario richiedere un parere specifico da parte dell'ENAC in quanto il suo uso non è in contrasto con le norme di settore.

1515

(PIANI SOVRAORDINATI

PPR - PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

Figura 12 - Estratto Tavola P4 – Componenti paesaggistiche

(..)

Figura 12a- Estratto Tavola P2– beni paesaggistici

(..)

Rispetto al Piano Paesaggistico Regionale – PPR, si rileva che:

Tavola P.4 Componenti Paesaggistiche: l'area in oggetto è ricompresa, per quanto riguarda le componenti morfologico - insediative, tra i tessuti urbani esterni ai centri (m.i.3) ed in parte tra gli insediamenti specialistici organizzati (m.i.5) normati dall'art. 35 delle NdA del PPR.

Per ciò che riguarda le componenti naturalistico-ambientali l'area ricade sia nella "Zona fluviale interna" che nella "Zona fluviale allargata".(art. 14 NdA)

Tavola P.2 Beni paesaggistici: l'area in oggetto, è soggetta ad interventi di salvaguardia per i corsi d'acqua.

L'area è vincolata ai sensi del D.lgs. 42/2004 - art. 142 "Aree tutelate per legge", comma 1 lett. c, tutelata per legge per una fascia di 150 m dalla sponda o dal piede dell'argine del fiume, assoggettate alla disciplina in materia di autorizzazione paesaggistica.

PTR - PIANO TERRITORIALE REGIONALE

(..)

P.T.C.2 - PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE

(..)

Per quanto riguarda l'analisi dei piani sovraordinati si rileva che a causa della scala territoriale presa in esame (PTR, PTC2), delle indicazioni normative (PTC2), della localizzazione specifica (Parco Naturale della Collina di Superga, Piani dell'Autorità di Bacino, Piano d'Area della Fascia Fluviale del Po e Aree Contigue), le indicazioni fornite da tali strumenti non

PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONI (PGRA)Figura 13 - Estratto da Geoportale Regione Piemonte - Tema Difesa del Suolo

(..)

Il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA), redatto ai sensi della Direttiva 2007/60/CE, cosiddetta "Direttiva alluvioni", recepita con D.Lgs. 49/2010, rileva pericolo di alluvione attraversando tutti i tre gradi di pericolosità stabiliti per l'area in oggetto.

Premesso che:

- rilevata la localizzazione dell'opera così come individuata nella Relazione Illustrativa, e preso atto

che non sono presenti proposte che contemplino la collocazione dell'infrastruttura in altra area, viene inteso che la proposta di collocazione è da intendersi come l'unica percorribile, fatta salva altra indicazione da parte degli enti sovraordinati;

- considerato che i Data Center o centri di elaborazione dati (CED) secondo le LINEE GUIDA PER

LE PROCEDURE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE, predisposte dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica - Direzione Generale Valutazioni Ambientali, sono definiti **installazioni strategiche** per raggiungere gli obiettivi nazionali di digitalizzazione, e che tali strutture necessitano di una connessione alla rete elettrica per i relativi consumi;

- si prende atto che la società proponente ha richiesto la **dichiarazione di pubblica utilità**, indifferibilità ed urgenza e, inamovibilità, ai fini dell'asservimento coattivo (servitù di elettrodotto)

delle aree comunali coinvolte e necessarie, di proprietà della Città di Torino, comunicata in conformità all'art. 52 quater del DPR 327/2001.

Tenuto conto che, l'intervento in oggetto ricade in aree destinate dal P.R.G. come aree a verde pubblico, a viabilità e zone urbane di trasformazione, ed insiste prevalentemente su suolo pubblico, qualora l'opera in oggetto venisse dichiarata di pubblica utilità le norme di PRG prevedono che:

- all'art 19 - COMMA 10 delle NUEA: "Nelle aree destinate a parchi urbani o fluviali, a parco della Collina e a parco per il gioco e lo sport (aree S lettera "v") sono altresì ammesse le attrezzature e le condutture per l'erogazione di servizi pubblici o di interesse pubblico con le relative attrezzature interrato per la trasformazione e la distribuzione, purché compatibili con le sistemazioni esistenti o previste e nel rispetto delle norme di sicurezza."

- al TITOLO II delle NUEA:

"Per le zone e le aree normative vengono individuate le destinazioni d'uso ammesse secondo le definizioni dell'art. 3 con la precisazione che in tutte le zone e le aree normative, previa verifica di compatibilità sotto il profilo acustico e ambientale, sono ammesse le attività di servizio pubblico di cui all'art. 3 punto 7 (v. art 3 punto 7 lettera t)) nel rispetto dei relativi parametri urbanistici ed edilizi.",

Ad ogni modo, si rappresenta che, in conformità alle LINEE GUIDA NAZIONALI PER LA SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI RIGUARDANTI LA COSTRUZIONE E

L'ESERCIZIO DELLE INFRASTRUTTURE APPARTENENTI ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE – D.M. Transizione ecologica del 20 ottobre 2022, riferite alle reti e agli impianti di distribuzione di energia elettrica non facenti parte della Rete elettrica di trasmissione nazionale, il punto 6 dispone che: "le reti e gli impianti della rete di distribuzione di energia elettrica, ad eccezione degli immobili adibiti a cabina elettrica in aree private, sono compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica, salvo il caso in cui reti ed impianti ricadano in aree o immobili di cui all'articolo 136 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché in siti del Patrimonio mondiale UNESCO",

Tutto ciò premesso, dall'esame della documentazione progettuale e in esito all'istruttoria di compatibilità urbanistica condotta rispetto al quadro normativo vigente, il posizionamento delle infrastrutture elettriche in oggetto risulta quindi ammissibile ma condizionato:

- per gli aspetti idrogeomorfologici, come indicato sopra nella sezione "Allegati tecnici 3 - 3

Dora" Per le opere infrastrutturali pubbliche o di interesse pubblico, riferite a servizi essenziali non

altrimenti localizzabili, vale quanto indicato all'art. 38 delle N.d.A. del PAI art 31 della LUR [...].

Tale articolo dispone che "all'interno delle Fasce A e B, fatto salvo quanto previsto agli articoli 29 e

30, è consentita la realizzazione di opere di interesse pubblico, riferite a servizi essenziali non altrimenti localizzabili, a condizione che non modifichino i fenomeni idraulici naturali e le caratteristiche di particolare rilevanza naturale dell'ecosistema fluviale che posso avere luogo nelle

fasce, che non costituiscano significativo ostacolo del deflusso e non limitino in modo significativo la capacità di invaso", e pertanto risulta soggetto all'autorizzazione da parte degli enti competenti. Fatta salva la necessità che venga supportata da un'opportuna analisi e dichiarazione che l'opera non è altrimenti localizzabile.

- per gli aspetti patrimoniali, al comma 6 dell'art. 19 delle NUEA "E' altresì ammesso l'intervento da parte di privati, su aree di proprietà pubblica, sulla base di concessioni da parte dell'Ente proprietario dell'area, che regolino con convenzione le modalità per l'esecuzione ed eventualmente la gestione e l'uso delle opere previste."

In merito alla fascia di rispetto stradale di Corso Regina nel rispetto di quanto prescritto nell'allegato B sopra citato l'art. 30 delle NUEA di PRG consente alla lettera "c) nell'interrato, cabine elettriche e volumi tecnici."

Relativamente alle eventuali implicazioni del cavidotto con l'alveo del fiume Dora Riparia, si rimanda a un'eventuale valutazione da parte dei servizi della Città e degli Enti sovraordinati competenti.

Si fa presente che l'intervento: "[...] è subordinato alla sottoscrizione, da parte del soggetto attuatore e/o concessionario, di atto liberatorio che escluda ogni responsabilità dell'Amministrazione pubblica in ordine a eventuali futuri danni a cose ed a persone derivanti dal dissesto segnalato", così come previsto dal comma 8 del capitolo 1 "Norme Geologiche Generali di Tutela, P.A.I. e Vincolo Idrogeologico" dell'Allegato B delle N.U.E.A del P.R.G. vigente.

Per quanto concerne gli aspetti relativi alla manomissione del suolo ed eventuali intersezioni con i sottoservizi, con gli elettrodotti e per gli aspetti ambientali, si rimanda, in ogni caso, per quanto di competenza alle verifiche e alle ulteriori eventuali valutazioni da parte degli uffici preposti.

In merito al tratto di cavidotto in corrispondenza delle buche dei giunti, qualora le strutture di chiusura dei cameroni degli stessi emergessero dal terreno esistente circostante, dovranno essere oggetto di valutazioni catastali e tributarie da parte dei Servizi competenti.

Come già anticipato dal Servizio Verde e Parchi della Città, con nota pervenuta il 4 agosto 2025, si fa presente che parte dell'intervento in oggetto interessa aree confinanti con il lotto destinato alla realizzazione del Nuovo Ospedale ASL Città di Torino "Torino Nord"; di conseguenza, vanno valutate e approfondite eventuali interferenze con la progettazione collegata a tale presidio ospedaliero e relativi sottoservizi, facendo riferimento agli uffici dell'ASL competenti.

L'intervento in oggetto è comunque subordinato all'esito del rilascio del titolo edilizio per il data center collegato all'istanza."

Infine parere favorevole trasmesso con nota prot. n. 37880 del 16.12.2025 con cui **AIPO**:

"Con riferimento alla nota prot. n. 54645 del 09/12/2025 (..), inerente a quanto in oggetto,

ESAMINATA la documentazione progettuale allegata alla suddetta nota,

DATO ATTO che:

- il progetto presentato è un PFTE relativo alla realizzazione di un cavidotto di lunghezza circa 900 m per alimentare un nuovo Data Center che verrà realizzato nell'ex area Bonafous posta dietro l'ex stabilimento industriale della Thysekrupp a partire dalla Stazione Elettrica di proprietà Terna SpA, ubicata in Corso Appio Claudio;

l'elettrodotto previsto sarà composto da n.2 linee in cavo ad alta tensione (220 kV) con posa interrata, nella configurazione "1+1" (una linea in esercizio ed una in riserva), è prevista la realizzazione in parte in trincea (con scavo profondo 1,6 m e largo 0,7 m per ciascuna linea con interasse tra le due linee pari a 3m) ed in parte con Trivellazione Orizzontale Controllata (T.O.C.);

- in riferimento alle fasce PAI il cavidotto è ubicato in fascia B per i primi 300 m relativi al tratto che transita all'interno del Parco della Pellerina, in fascia C per il tratto che attraversa corso Regina Margherita e prosegue costeggia la sponda destra della Dora Riparia (progressive da 300 m a 430 m circa e progressive da 590 m a 670 m circa), nuovamente in fascia C per il tratto in sinistra idraulica della Dora Riparia tra le progressive 730 m e la fine del tracciato;

- tra le progressive 406 m e 604 m, il tracciato del cavidotto è parallelo alla Dora Riparia transitando per 138 m ad una profondità superiore ai 5 m al di sotto l'alveo attivo, i punti di passaggio dallo scavo in trincea allo scavo in T.O.C. sono ubicati in fascia C e ad una distanza superiore a 10 m dal ciglio di sponda;

- tra le progressive 653 m e 771 m, il tracciato del cavidotto attraversa la Dora Riparia transitando per 85 m ad una profondità superiore ai 5 m al di sotto l'alveo attivo, i punti di passaggio dallo scavo in trincea allo scavo in T.O.C. sia in destra che in sinistra idraulica sono ubicati in fascia C e ad una distanza superiore a 10 m dal ciglio di sponda;

- per i tratti in subalveo l'infrastruttura sarà composta da 8 tubi di circa 30 cm di diametro divisi in 2 gruppi posti a una reciproca distanza di circa 6 m;

- è stata condotta una verifica di stabilità del fondo della Dora Riparia in base alle cui risultanze il progettista afferma che è confermata "la congruità e la sicurezza della quota di posa prevista per i

cavidotti in subalveo rispetto alle possibili evoluzioni morfologiche del corso d'acqua";

VISTI:

- il R.D. 523/1904, "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";

- il PAI, "Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico", approvato con D.P.C.M. 24/05/2001, adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po – n° 18 del 26/04/2001 e le successive varianti;

- il PGRA, "Piano di Gestione del Rischio Alluvioni del bacino del Po", adottato con Deliberazione del Comitato Istituzionale AdBPo n. 2 del 03 marzo 2016 ed i successivi aggiornamenti;

la scrivente Agenzia, per quanto di competenza ed esclusivamente ai fini idraulici, esprime parere favorevole, ai sensi del R.D. 523/1904, alla realizzazione dell'opera in oggetto, con le seguenti prescrizioni:

1. prima dell'inizio delle operazioni relative alla tecnica T.O.C. per la posa dei due tratti di cavidotto in subalveo, dovrà essere eseguito un rilievo di dettaglio dell'alveo attivo comprensivo di batimetria ed esteso ad entrambe le sponde per tutto il tratto del fiume Dora Riparia interessato dall'opera in oggetto;

tale rilievo è finalizzato alla verifica della rispondenza dello stato dei luoghi con quanto assunto negli elaborati di progetto;

2. almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori dovranno essere comunicate le date di inizio lavori, i dati ed i recapiti del direttore lavori e dell'impresa esecutrice;

3. al termine dei lavori dovrà essere data comunicazione alla scrivente Agenzia e dovrà essere trasmesso un rilievo dello stato finale dei luoghi (con sezioni estese ad entrambe le sponde della Dora Riparia) comprensivo dei manufatti realizzati nell'area di pertinenza fluviale; tale rilievo dovrà essere corredato dall'attestazione, a firma di un professionista abilitato, della conformità dell'opera al progetto e dell'avvenuta ottemperanza alle prescrizioni impartite;

4. è sempre a carico dello stesso Richiedente l'onere conseguente la sicurezza, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., delle operazioni previste negli elaborati di cui sopra e in fase di cantiere, svincolando questa Amministrazione da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua;

5. nell'ambito delle fasce "A" del PAI e/o nelle aree soggette a elevato rischio di esondazione (così come definite dal PGRA), non è consentito lo stoccaggio, ancorché temporaneo, del materiale di risulta e/o degli apprestamenti di cantiere;

6. è fatto divieto assoluto di formare accessi definitivi all'alveo, trasportare materiali inerti fuori dallo stesso, depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di risulta modificando l'altimetria dei luoghi, salvo diversamente autorizzato con il presente atto;

7. il Richiedente dovrà attuare in fase di esecuzione delle opere in oggetto ogni azione necessaria a minimizzare i rischi derivanti dall'interferenza tra le opere stesse ed eventuali eventi di piena del fiume Dora Riparia;

8. a lavori ultimati saranno a totale carico del Richiedente tutti gli oneri di rimozione del cantiere e di ripristino delle pertinenze idrauliche eventualmente interessate dagli stessi;

9. la responsabilità della fruizione in sicurezza delle opere oggetto di autorizzazione resta in ogni caso in capo al Richiedente;

10. rimangono a carico del Richiedente gli oneri relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere in oggetto derivanti da variazioni plano-altimetriche dell'alveo del fiume Dora Riparia dovute a fenomeni legati al trasporto solido e derivanti da eventi di piena del fiume stesso;

11. il Richiedente dovrà attuare in fase di esecuzione e di esercizio delle opere in oggetto ogni provvedimento che lo Scrivente Ufficio, in qualità di Autorità Idraulica, riterrà opportuno adottare ai fini del buon regime idraulico del corso d'acqua, della salvaguardia delle proprietà demaniali e delle opere idrauliche di competenza e per la garanzia della pubblica incolumità;

12. per qualsiasi intervenuta disposizione legislativa o regolamentare, per qualsiasi esigenza

idraulica, ivi comprese quelle derivanti da attività di protezione civile connesse ad eventuali fenomeni di piena, il Richiedente dovrà adattarsi alle mutate condizioni, anche successivamente all'esecuzione delle opere in oggetto, senza pretendere dalla scrivente Agenzia indennizzi di sorta.

Resta inteso che, per quanto non espressamente prescritto, sono fatte salve e riservate le norme di Polizia Idraulica di cui al T.U. n. 523 del 25 luglio 1904, e che ogni variazione all'intervento proposto comporta automatica revoca del presente benestare; le opere in variante dovranno pertanto formare oggetto di nuova istanza.

Il presente parere è dato fatto salvi i diritti dei terzi restando l'Agenzia ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni responsabilità o molestia anche giudiziale che dovessero intervenire durante l'esecuzione delle opere in oggetto e successivamente durante l'esercizio delle stesse; il Richiedente sarà tenuto all'immediato risarcimento di tutti i danni che venissero arrecati alla proprietà pubbliche o private ed al ripristino delle medesime; diversamente, l'Agenzia farà eseguire direttamente le dovute riparazioni, a spese dell'interessato.

Il presente parere viene rilasciato solo ai fini idraulici e non presume legittimità del progetto sotto ogni altro diverso aspetto; pertanto, nessuna opera potrà essere intrapresa in mancanza delle necessarie Concessioni od Autorizzazioni di legge, con particolare riferimento alle norme ambientali, paesaggistiche e urbanistiche”.

Vista, inoltre, la comunicazione prot. n. 32140/2025 del 23.07.2025 con cui Telecom Italia SpA, originaria destinataria della comunicazione di avvio del procedimento, informava lo scrivente Settore che, dato il conferimento del ramo d'azienda (costituito da talune attività e rapporti relativi alla rete primaria in fibra e rame, comprese le relative infrastrutture) in favore della società FiberCop S.p.A., le comunicazioni andavano rivolte a quest'ultima; Vista di conseguenza la propria comunicazione di avvio del presente procedimento con relativi allegati progettuali trasmessa con nota prot. n. 33278 del 24.7.2025 alla società FiberCop S.p.A..

Viste le integrazioni documentali prodotte dalla Società istante surriportate, in osservanza alle richieste formulate dagli Enti coinvolti come sopra esplicitate.

Considerato che, per le altre Amministrazioni che non hanno fatto pervenire le proprie determinazioni nei termini prescritti nella comunicazione di indizione e convocazione, ai sensi dell'art.14 bis c. 4 L. 241/1990 e s.m.i., la mancata comunicazione equivale ad assenso senza condizioni.

Ritenuto di dover adottare il provvedimento di autorizzazione, essendosi favorevolmente conclusa la Conferenza dei Servizi Decisoria, svoltasi in forma semplificata ed in modalità asincrona, nei termini di legge.

Tutto ciò premesso e considerato

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- T.U. approvato con R.D. n. 1775/1933;
- Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;
- DPCM 08.07.2003;
- D.Lgs. n. 330/2004;
- D.M. 29 Maggio 2008;
- l.r. n. 56 /1977 e s.m.i.;
- l.r. n. 3/2023 e le LL.GG.Naz.li 20.10.2022;
- l.r. n. 14/2014 e s.m.i.;

- l'art. 17 della l.r. 23/2008;
- VISTI gli esiti della Conferenza dei Servizi decisoria svoltasi in modalità semplificata e asincrona;
- Attestata la regolarità amministrativa del presente atto,;

determina

1. La conclusione positiva dei lavori della Conferenza dei Servizi Decisoria, svoltasi ai sensi degli artt. 14 c. 2 e 14-bis L. 241/90, in forma semplificata ed in modalità asincrona, come richiamato in narrativa, al fine di valutare il progetto, per la costruzione ed esercizio dell'*impianto di distribuzione di energia elettrica e delle opere indispensabili alle stesse, alla tensione di 220 KV ad istanza della Società REBA PROJECTS – SRL SOCIETA' BENEFIT*.
2. Di adottare, ai sensi dell'art. 14 quater c. 1 della L. 241/90, i risultati della Conferenza dei Servizi Decisoria e, pertanto, viste le motivazioni indicate in premessa, di autorizzare la Società richiedente REBA PROJECTS – SRL SOCIETA' BENEFIT alla costruzione, alla gestione e all'esercizio del suddetto impianto, nel rispetto delle norme vigenti.
3. Di specificare che, ai sensi dell'art. 14 quater c. 3, primo periodo, della L. 241/90, la presente determinazione è immediatamente efficace.
4. La Società REBA PROJECTS – SRL SOCIETA' BENEFIT dovrà osservare tutte le prescrizioni progettuali e gestionali, nonché quelle contenute negli assensi, pareri, nulla osta allegati e riportati nella presente determinazione, meglio dettagliati in premessa.
5. Ai sensi del DPR 327/2001, la presente determinazione ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità, urgenza ed inamovibilità delle opere occorrenti per la costruzione ed esercizio dello stesso.
6. Ai sensi del DPR 327/2001, la presente determinazione costituisce vincolo preordinato all'asservimento (servitù di elettrodotto) dei beni interessati; trattasi di aree demaniali site nel Parco della Pellerina (individuate al N.C.T. al Foglio 1158, particelle nn.: 146-148-180-5-6-7 e strada comunale; Fl. 1120 part. 206; Fl. 1121 part. 113) che risultano di proprietà comunale (Città di Torino) (per le quali va riferito che la società richiedente REBA PROJECTS – SRL SOCIETA' BENEFIT, ha la volontà di procedere con apposite convenzioni da porre in essere con gli uffici competenti del Comune di Torino, ai fini della realizzazione del suddetto impianto) ed ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità, urgenza ed inamovibilità delle opere occorrenti per la costruzione ed esercizio dello stesso.
7. Entro due anni dalla data della presente determinazione, la Società REBA PROJECTS – SRL SOCIETA' BENEFIT dovrà presentare al Settore regionale competente i piani particellari con l'elenco dei proprietari sulle aree private su cui insisterà l'opera autorizzata, rispetto ai quali è necessario procedere nei termini di legge, del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. e del D.Lgs. 330/2004, ed entro tre anni dovrà iniziare i lavori. Gli asservimenti devono essere condotti a termine entro cinque anni dalla data della presente determinazione.
8. La presente determinazione sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire e ad

esercire le citate opere in conformità al progetto approvato.

9. Le opere dovranno essere costruite secondo le modalità tecniche previste nel progetto allegato all'istanza di autorizzazione, sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge in materia di impianti elettrici.

10. Al termine della realizzazione delle opere e prima della messa in esercizio, la Società REBA PROJECTS – SRL SOCIETA' BENEFIT dovrà fornire alle Amministrazioni autorizzanti apposita certificazione attestante il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità stabiliti da DPCM 08.07.2003 e s.m.i..

11. La Società REBA PROJECTS – SRL SOCIETA' BENEFIT dovrà comunicare alle Amministrazioni interessate la data dell'entrata in esercizio delle opere.

12. La Società REBA PROJECTS – SRL SOCIETA' BENEFIT, assume la piena responsabilità in riferimento ai diritti dei terzi, nonché agli eventuali danni comunque causati a persone o beni pubblici e privati dalla costruzione delle opere di cui trattasi, restando le Amministrazioni indenni da qualsiasi azione o molestia.

13. Al termine dei lavori i cantieri dovranno essere tempestivamente smantellati e dovrà essere effettuato lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la realizzazione dell'opera, evitando la creazione di accumuli permanenti in loco. Per quanto riguarda le aree di cantiere, quelle di deposito temporaneo, quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali, le piste di servizio eventualmente realizzate per l'esecuzione delle opere, nonché ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell'esecuzione dei lavori in progetto, dovrà essere effettuato quanto prima il recupero e il ripristino morfologico e vegetativo dei siti.

14. La Società REBA PROJECTS – SRL SOCIETA' BENEFIT, resta obbligata ad eseguire durante la costruzione ed esercizio dell'impianto tutte quelle nuove opere o modificazioni che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela dei pubblici o privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti e con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

15. Tutte le spese inerenti alla presente autorizzazione sono a carico della Società REBA PROJECTS – SRL SOCIETA' BENEFIT.

16. La Società REBA PROJECTS – SRL SOCIETA' BENEFIT dovrà dare comunicazione, mediante raccomandata o Posta elettronica certificata, della data di adozione del presente provvedimento agli intestatari (Comune di Torino, proprietario delle particelle sopra riportate) nel cui territorio ricadono gli immobili da assoggettare al vincolo preordinato all'asservimento coattivo.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine, rispettivamente, di 60 o 120 giorni dalla sua notifica o piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1802B - Infrastrutture e pronto intervento)
Firmato digitalmente da Graziano Volpe

